



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**ORDINANZA DI DIVIETO VENDITA BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI**

Ord. n. SIN/SUAPI/45/2017

IL SINDACO

Considerato che nel serata del 31 dicembre 2017, in P.za Ranzoni, a partire dalle h. 22,00, sono in programma le manifestazioni per i tradizionali festeggiamenti di fine anno;

Rilevato che per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni è stato redatto il "piano preliminare di gestione della sicurezza e della protezione", come da indicazioni della Prefettura del V.C.O, in attuazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno;

Ritenuto opportuno, in previsione del notevole afflusso di pubblico, disporre - in attuazione del predetto piano - il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e in contenitori metallici, nonché di introdurre detti contenitori nell'area di svolgimento delle manifestazioni;

Valutate l'occasionalità e l'eccezionalità dell'evento;

Visto l'art. 54, c. 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Il giorno 31 dicembre 2017, a partire dalle h. 21.00 e fino alle h. 03.00 del giorno successivo, in occasione delle manifestazioni previste in P.za Ranzoni per i festeggiamenti di fine anno, è fatto divieto ai titolari di esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali ed artigianali, situati nella frazione di Intra di VENDERE PER ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE. Conseguentemente è fatto divieto a chiunque acceda all'area di svolgimento delle manifestazioni di INTRODURRE BOTTIGLIE O ALTRI CONTENITORI DI VETRO E LATTINE.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di informazione e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Verbania.

L'inottemperanza a quanto previsto dal presente provvedimento costituirà violazione ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li 21 dicembre 2017



IL SINDACO
(Dr.ssa Silvia Marchionini)